



Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)

8666/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0803(NLE)

LIMITE

DENLEG 38
AGRILEG 105
SAN 256
CONSOM 140
RECH 196
MI 403
FOOD 51

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di membri e di supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla nomina di membri e di supplenti
del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1 bis, lettera c),

visto l'elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea con lettera del 12 marzo 2026,

visto il parere espresso dal Parlamento europeo con lettera del 4 giugno 2026,

¹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha tra i suoi organi un consiglio di amministrazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che il consiglio di amministrazione dell'EFSA includa quattro membri e quattro supplenti con diritto di voto come rappresentanti degli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare, vale a dire un membro e un supplente per le organizzazioni dei consumatori, un membro e un supplente per le organizzazioni ambientaliste non governative, un membro e un supplente per le organizzazioni degli agricoltori e un membro e un supplente per le organizzazioni dell'industria.
- (3) I membri e supplenti che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare devono essere nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione e inviato al Consiglio. Il loro mandato deve essere di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
- (4) In conformità della decisione del Consiglio del 2 giugno 2022¹, il mandato dei membri e dei supplenti nominati quali rappresentanti degli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare a norma di detta decisioni scade il 30 giugno 2026.

¹ Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2022, relativa alla nomina di membri e di supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare (GU C 225 del 9.6.2022, pag. 2).

- (5) I rappresentanti degli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare dovrebbero pertanto essere nominati per un nuovo mandato di quattro anni dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2030.
- (6) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA sono designati e nominati sulla base della loro esperienza e delle loro competenze approfondite nel settore del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio, pur assicurando che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA.
- (7) L'elenco stilato dalla Commissione è stato esaminato al fine di nominare i quattro membri e i quattro supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA che rappresentano gli interessi della società civile e del settore della filiera alimentare sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo. La nomina di tali membri e supplenti continua a garantire, nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA, i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività, il che è fondamentale per garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2030:

Categoria	Membri	Supplenti
Organizzazioni dei consumatori	Sig. Agustín REYNA	Sig.ra Izaskun MARTÍN CABREJAS
Organizzazioni ambientaliste non governative	Sig. Martin DERMINE	
Organizzazioni degli agricoltori	Sig. Max SCHULMAN	Sig. José María CASTILLA BARÓ
Organizzazioni dell'industria	Sig.ra Roxane RÖTHLISBERGER FELLER	Sig. Alejandro David RODARTE CASTREJÓN

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
